

COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro)

AREA URBANISTICA

N°05 del registro
Concessioni – Anno 2014

Prot. n°4775

Vista l'istanza presentata su Mod. D1 in data **08.03.2012** Prot. n. 2602, dal Signor Rattà Saverio nato a Catanzaro il 15.04.1975 e residente in Montepaone Via Giovanni XXIII n°32 C.F. RTTSVR75D15C352J;
Vista la Determina 1921 del 29.03.2011 del Dirigente Settore Urbanistica della Provincia di Catanzaro di approvazione del Piano Comunale Spiaggia;
Visto l'avviso pubblico prot. n°3548 del 07.04.2011 con il quale si è comunicato l'approvazione definitiva del Piano di che trattasi;
Visto l'avviso prot. n°1176 del 04.02.2013 debitamente pubblicato dal 04.02.2013 al 23.02.2013 con il quale si è comunicato il rilascio della concessione in questione;
Vista l'autorizzazione paesaggistica prot. n°29076 del 20.05.2014 rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
Visto il parere favorevole della Regione Calabria Dipartimento n°8 Urbanistica e Governo del Territorio Prot. n°0195054 del 16.06.2014;
Visto il parere dell'Agenzia delle Dogane del 05.06.2014 prot. n°14922;
Visto il parere favorevole della Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale – Catanzaro prot. n. 700 del 08.05.2014
Visto il Regolamento del Codice della Navigazione Marittima;
Accertata la compatibilità urbanistica dell'area di che trattasi;
Vista la ricevuta di pagamento del 17.06.2014 comprovante il versamento del canone di € 777,20 per l'anno 2014 ;
Vista la ricevuta di pagamento del 16.06.2014 comprovante il versamento dell' Addizionale Regionale di € 116,58 per l'anno 2014;
Vista la prestata cauzione anno 2014 tramite polizza fidejussoria n°103691640 agenzia Unipol Sai del 18.06.2014 importo assicurato € 1.554,40;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 e .s.m.i.;
Visto il D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977;
Vista la D. G. R. n° 184 del 30.03.2004;
Vista la L.R. 17/2005 e s.m.i.

CONCEDE

Al Signor Rattà Saverio nato a Catanzaro il 15.04.1975 e residente in Montepaone Via Giovanni XXIII n°32 C.F. RTTSVR75D15C352J, di occupare un' area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 1.635,64 (millesecentotrentacinque/64) situata nel COMUNE di Montepaone al foglio di mappa n°10- p.lla n° 47 (parte) e precisamente sul **Lotto n°2 del Piano Comunale di Spiaggia**, allo scopo di realizzare uno stabilimento balneare composto da: locale adibito a cucina, bar, sala ristorante, spogliatoio e WC per il personale, cabine spogliatoio, servizi igienici, infermeria (pronto intervento), deposito attrezzi ed una zona destinata alla posa di ombrelloni, sdraio e lettini, il tutto con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 4.621,20 salvo conguaglio, da corrispondere in rate annue anticipate. **Questa concessione**, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, **avrà validità dal 19.06.2014 al 31.12.2019, con limitazione d'uso dell'area per il periodo 1° giugno / 30 settembre di ciascun anno.**

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Ai fini del punto "d)" dell'art. 47 C.N. , l'omesso pagamento di due rate di canone costituisce motivo di decadenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti dai lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica -ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esista condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

IL CONCESSIONARIO E' TENUTO A PRESENTARE LE RICEVUTE IN ORIGINALI ATTESTANTI I VERSAMENTI DEI CANONI DI CIASCUNO ANNO.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

Inoltre il concessionario è obbligato a lasciare libero l'accesso per raggiungere l'arenile anche ai fini di balneazione. A tale fine dovrà predisporre un apposito corridoio della larghezza di almeno 1,50 metri lineari, con l'apposizione di idoneo cartello riportanti la dicitura "CORRIDOIO DI ACCESSO ALL'ARENILE".

Il concessionario dichiara:


1. **di essere a conoscenza** che al TAR per la Calabria è stato depositato un ricorso proposto dalla ICNC SRL con sede in Catanzaro di annullamento del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Montepaone approvato con determina n°1921 del 29/03/2011 del Dirigente del Settore Urbanistico e Gestione Tecnica del Patrimonio della Provincia di Catanzaro e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, consequenziali, e/o prodromici;
2. **di esonerare** come con il presente atto **esonera** in caso di eventuale accoglimento da parte del TAR Calabria del ricorso di cui sopra, l'Amministrazione Comunale di Montepaone e gli uffici interessati, da qualsiasi tipo di responsabilità che l'eventuale annullamento di che trattasi potrebbe produrre sulla efficacia della presente concessione.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Montepaone (CZ) via Giovanni XXIII n°32.

La presente dovrà essere registrata presso l'Ufficio del Registro di Soverato a cura e spesa del concessionario.

Montepaone, 19.06.2014

IL CONCESSIONARIO



**IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Francesco Ficchi)**